

Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e l'Università Politecnica delle Marche, l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l'Università degli Studi di Parma per l'aggregazione di Scuole di specializzazione mediche della stessa tipologia

L'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA con sede in Via Zamboni, 33 – 40126 Bologna, Codice Fiscale 80007010376, rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Ubertini, nato a Perugia il 06/02/1970;

E

L'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE, con sede in Piazza Roma 22, - 60121 Ancona, Codice Fiscale 00382520427, rappresentata dal Rettore Prof. Sauro Longhi, nato a Loreto (Ancona) l' 11/9/1955 ;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, con sede in Via Ludovico Ariosto 35, 44121 Ferrara, Codice Fiscale 80007370382, rappresentata dal Rettore Prof. Giorgio Zauli, nato a Forlì il 10/10/1960;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, con sede in Via Università 4 - 41121 Modena, Codice Fiscale 00427620364, rappresentata dal Rettore Prof. Angelo Oreste Andrisano, nato a Bologna il 14/05/1949;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, con sede in Via Università 12 - 43121 Parma, Codice Fiscale 00308780345, rappresentata dal Rettore Prof. Loris Borghi, nato a Palanzano (Parma) il 15 febbraio 1949;

PREMESSO CHE

- la formazione dei medici e le Scuole di Specializzazione mediche sono state coinvolte, negli ultimi anni, in un profondo processo di riforma e di riorganizzazione:
 - a seguito dell'attuazione del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", dall'anno accademico 2006/2007 i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto di formazione specialistica (art. 37 del Dlgs n.368/99), finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista;
 - con il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005, attuato a partire dal concorso di ammissione all'a.a. 2008/2009, è stato approvato il "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria", adeguando gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato D.M. n. 270/2004, ed individuando il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- con Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 sono stati inoltre definiti gli standard ed i requisiti minimi delle scuole di specializzazione; in tale contesto, a partire dall'a.a. 2009/2010, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha dato avvio ad un processo di razionalizzazione delle Scuole di Specializzazione, prevedendo che, alcune di esse, vengano attivate in aggregazione tra diversi Atenei, dallo stesso individuati. A seguito di ciò, gli Atenei hanno via via sottoscritto specifici accordi di collaborazione, per definire i reciproci rapporti, anche al fine di garantire una rotazione degli specializzandi fra le stesse, come previsto dall'art.38, c. 2, del D.Lgs. n. 368/1999;
- di recente, vi sono state alcune importanti modifiche normative, in particolare:

- il decreto legge 12 settembre 2013 n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, ed in particolare l’art. 21 che introduce il concorso unico nazionale, e dà l’avvio alla riorganizzazione delle scuole di specializzazione medica, riducendone la durata;
- il D.L. n. 90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ed in particolare l’art. 15 (Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica), che ha così modificato l’articolo 20 del d.lgs. n. 368/1999: **comma 3-bis**: *“Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 dicembre 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l’osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma sono destinati all’incremento dei contratti di formazione specialistica medica”* ; **comma 3-ter** *“La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall’anno accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l’ultimo anno di specialità nell’anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l’ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l’ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis”*.
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università, e della Ricerca del 20/04/2015 n. 48 “Nuovo Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle

scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368", che ha sostituito il precedente Decreto del 30/06/2014 n. 105, secondo cui a partire dall'a.a. 2013/14, il concorso di ammissione ha luogo, a livello locale, secondo contenuti definiti a livello nazionale e termina con la formazione di una graduatoria nazionale di assegnazione dei vincitori alle sedi prescelte;

- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 *“Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria”*, con il quale si è proceduto alla riduzione della durata dei corsi di formazione specialistica secondo quanto previsto dal richiamato art. 20, comma 3 bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 prevedendo anche, all'art. 6 comma 1, che *‘Le università assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi già iscritti al momento dell'adeguamento del regolamento didattico di ateneo, garantendo la possibilità - ai sensi dell'art. 20, comma 3-ter del d.lgs. n. 368/99, come modificato dal d.l. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014 - di opzione per il nuovo ordinamento da parte degli specializzandi iscritti agli anni precedenti l'ultimo anno di corso. Sarà cura degli organi accademici rimodulare in tal caso il relativo percorso formativo al fine di garantire la completa acquisizione degli obiettivi formativi previsti.’*;
- che in seguito a tali recenti novità si rende necessario predisporre un nuovo schema di accordo di aggregazione;
- che, ad oggi, i tempi necessari al procedimento di conclusione degli accordi di aggregazione risultano particolarmente lunghi, nonostante dall'a.a. 2009/2010 le parti aderenti alle aggregazioni siano pressoché stabilmente le stesse;
- che esigenze di economicità, celerità ed efficacia delle procedure rendono necessario semplificare l'*iter* di conclusione degli accordi garantendo maggiore certezza ai rapporti fra gli atenei in essi coinvolti;

CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione dell'accordo

1. Il presente accordo disciplina le principali relazioni tra le Università firmatarie in merito alla formazione ed alla gestione delle carriere dei medici in formazione iscritti a Scuole di Specializzazione aggregate, nonché all'organizzazione di questa tipologia di Scuole di Specializzazione.

2. Il presente accordo si applica a tutte le Scuole di Specializzazione aggregate a cui partecipano le Università firmatarie, sia a quelle attivate già dall'a.a. 2009/2010 sia a quelle che saranno attivate nei prossimi anni accademici. Sono fatte salve eventuali modifiche che si rendessero necessarie in seguito a nuove disposizioni normative in materia.

3. Nell'ambito del presente accordo si intendono:

- per "Università Aggregate": le università firmatarie
- per "Sede Amministrativa": l'università assegnataria dei contratti e titolare dell'aggregazione delle Scuole di Specializzazione, come individuata per ciascun anno accademico dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il Decreto con cui determina il numero di contratti statali per i medici da ammettere alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria e li attribuisce agli Atenei.

Art. 2 Compiti della sede amministrativa

1. La sede amministrativa delle Scuole di Specializzazione aggregate provvede a :

- predisporre e sottoscrivere tutti i contratti di formazione specialistica, compresi i contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni e/o da altri soggetti, pubblici o privati, ad essa destinati;
- erogare il trattamento economico e provvedere al versamento dei contributi;
- gestire la carriera del medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di Specializzazione, sia per gli aspetti legati alla sua qualità di studente (a titolo

esemplificativo: attribuzione del piano didattico, registrazione degli esami) sia per gli aspetti legati al contratto (a titolo esemplificativo: incompatibilità, risoluzione del contratto);

- rilasciare le certificazioni di carriera, il libretto diario, ed ogni altra documentazione inerente alla scuola di specializzazione a cui sia iscritto;
- rilasciare, al termine della Scuola di Specializzazione, un “titolo congiunto”, a firma dei Rettori delle Università aggregate per ciascuna tipologia di Scuola di Specializzazione
- applicare ai medici in formazione iscritti alle Scuole di Specializzazione aggregate i propri regolamenti, sia normativi che didattici, ove necessario emanando indicazioni o chiarimenti specifici per queste tipologie di Scuole.

2. L'intestazione dei documenti ufficiali deve riportare l'indicazione delle Università aggregate.

Art. 3 Impegni delle parti

1. Le Università firmatarie del presente accordo si impegnano a garantire il funzionamento del corso per i medici in formazione che seguono le attività didattiche presso di esse e presso le strutture facenti parte della propria rete formativa. Ciascuna Università è tenuta ad assicurare, assumendosi i relativi oneri finanziari, le aule, i laboratori, la docenza e il supporto amministrativo delle attività didattiche. Ciascuna Università si fa inoltre carico degli oneri di missione dei propri docenti per le attività svolte nell'ambito della Scuola di Specializzazione.

2. Le Università partecipanti all'aggregazione si impegnano inoltre a fornire ogni utile elemento di supporto alla sede amministrativa, anche attraverso i propri uffici.

Art. 4 Tasse e contributi studenteschi

1. Il pagamento delle tasse e dei contributi da parte degli specializzandi avviene presso e secondo le norme dell'Università sede amministrativa del corso.

2. Le tasse di iscrizione ed i contributi, al netto degli oneri - bollo, assicurazione studenti, tassa regionale diritto allo studio - e dedotta una quota del 20% - sono suddivise tra le sedi aggregate

proporzionalmente alle assegnazioni dei medici in formazione alle sedi prevalenti di formazione. Le Università si impegnano a provvedere a tale suddivisione con cadenza annuale.

Art. 5 Copertura assicurativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99 in materia assicurativa, per cui "L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale", le tutele per rischi professionali e per la responsabilità civile contro terzi possono essere assicurate dalle Aziende sanitarie anche sulla base di norme regionali che disciplinino diverse modalità di copertura del rischio.

2. Relativamente all'attività didattica frontale valgono le regole assicurative dell'Università presso cui la medesima è svolta.

Art. 6 Organizzazione (Coordinatore e Comitato Ordinatore)

1. Ciascuna delle Università aggregate nomina un suo Coordinatore, scelto tra propri professori universitari di I e di II fascia appartenenti al SSD di riferimento della Scuola di Specializzazione, individuato secondo i propri assetti istituzionali interni.

2. Ciascun Coordinatore svolge le funzioni e i compiti di referente per gli specializzandi della sede e per gli altri soggetti coinvolti nella formazione specialistica e nel funzionamento della Scuola di Specializzazione. Spetta in particolare al Coordinatore locale verificare la compilazione del libretto personale di formazione dei medici che svolgono l'attività professionalizzante presso la propria sede, certificarne la frequenza, e comunicare tempestivamente al Comitato ordinatore le situazioni che richiedono l'adozione di provvedimenti amministrativi. Il Coordinatore della sede

amministrativa svolge inoltre le competenze e le funzioni di Direttore della Scuola di Specializzazione.

3. In ciascuna scuola di specializzazione aggregata è presente un Comitato Ordinatore, responsabile del coordinamento delle attività formative. Esso svolge le competenze e le funzioni del Consiglio della Scuola di Specializzazione, quali, a titolo esemplificativo:

- individuare l'offerta didattica della Scuola di Specializzazione unica per tutte le sedi, sulla base dell'ordinamento didattico dell'Ateneo capofila;
- determinare le modalità di svolgimento delle attività formative, delle valutazioni in itinere e della prova finale annuale per il passaggio all'anno successivo;
- assegnare i medici in formazione specialistica alle diverse sedi facenti parte dell'aggregazione, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 38 del d.lsv. N. 368/99 ed avendo cura di utilizzare un equo criterio di distribuzione.

4. Il Comitato ordinatore è presieduto dal Coordinatore dell'Università Sede Amministrativa e composto da:

a. ulteriori docenti per ciascuna Università Aggregata, secondo il seguente criterio:

- Aggregazione di 2 sedi: 3 docenti per ciascuna sede aggregata - inclusa la sede amministrativa - tra cui i Coordinatori;
- Aggregazione di 3 o più sedi: 2 docenti per ciascuna sede aggregata- inclusa la sede amministrativa - tra cui i Coordinatori;

I componenti docenti di ciascuna sede sono individuati dalle Università secondo i propri assetti interni tra i professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della Scuola, e da almeno un professore o ricercatore di uno degli altri SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della Scuola, così come indicato nelle schede della proposta di istituzione.

b. Una rappresentanza di 3 specializzandi-

5. Il Comitato Ordinatore si riunisce almeno due volte all'anno. Le riunioni del Comitato Ordinatore potranno tenersi anche in forma telematica.

Art. 7 Attività didattica e formazione

1. L'attività didattica viene svolta dai docenti messi a disposizione dalle Università aggregate. La didattica frontale, in tutto o in parte, è svolta, di norma, in comune fra le diverse sedi, anche con modalità e-learning,

2. Per l'articolazione del percorso didattico professionalizzante è utilizzata la rete complessiva di ciascuna Scuola di Specializzazione, sia per la parte professionalizzante, sia per il tronco comune. Lo svolgimento dell'attività formativa dei medici in formazione nelle strutture sanitarie della rete formativa complessiva avviene in base ai Protocolli Regionali di riferimento e agli Accordi fra le Università aggregate e le Aziende Sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. A tal fine, le Università aggregate applicano ai medici in formazione assegnati alla sede aggregata le proprie convenzioni siglate con le Aziende Sanitarie rientranti nella rete formativa di ciascuna Scuola di Specializzazione, senza ulteriori adempimenti dell'Università sede amministrativa.

3. Le attività formative sono attivate nelle diverse sedi universitarie secondo il calendario stabilito dal Comitato Ordinatore. I medici in formazione sono tenuti alla frequenza secondo il proprio programma individuale, stabilito dal Comitato ordinatore.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali da parte degli Atenei firmatari, che si rendesse necessario per la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione interuniversitaria, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuna delle Istituzioni e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente accordo si applica la normativa vigente in materia.
2. Con separati protocolli, le Amministrazioni degli atenei possono definire processi e flussi informativi e documentali necessari per la corretta gestione della carriera dei medici in formazione specialistica.
3. Il presente accordo, una volta concluso, sostituisce i precedenti Accordi di aggregazione già sottoscritti in materia fra le parti firmatarie.

Letto, approvato. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il legale rappresentante dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Il legale rappresentante dell'Università Politecnica delle Marche

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Parma

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Ferrara n. 7035/2016 del 17.2.2016

